

STATUTO

Art. 1 – Denominazione.

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la **Fondazione Casa di Riposo Intercomunale Saronno**, in forma abbreviata **FOCRIS**.

La Fondazione ha sede legale in Saronno (VA), Via Don Vittorio Volpi n. 4.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire sedi operative, unità locali, presidi territoriali e uffici amministrativi nell'ambito della Regione Lombardia.

La Fondazione è ente di diritto privato a controllo pubblico, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.

Essa non persegue scopo di lucro e opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Art. 2 – Scopi istituzionali.

La Fondazione non ha scopo di lucro e opera esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, la Fondazione esercita, ai sensi dell'art. 101, comma 8, del D. Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del medesimo decreto:

a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;


b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Subordinatamente all'avvenuto soddisfacimento dei bisogni sociali, sanitari e sociosanitari dei residenti nel territorio dei Comuni fondatori, la Fondazione potrà rivolgere il proprio intervento a persone residenti nei Comuni della Lombardia.

La Fondazione persegue il proprio scopo attraverso la gestione della struttura di Via Volpi 4 a Saronno e potrà istituire servizi nel territorio dei Comuni promotori o in altri Comuni della Lombardia per lo svolgimento delle attività di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie



nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai beni mobili e immobili conferiti o acquisiti successivamente, nonché potrà essere incrementato con:

- Acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- Lasciti e donazioni con destinazione vincolata;
- Contributi regionali o statali finalizzati a spese di investimento;
- Sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Art. 4 – Mezzi finanziari.

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) Rette degli ospiti;
- b) Contributi gestionali correlati all'assistenza socio-sanitaria erogata agli ospiti;
- c) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) Proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- e) Redditi derivanti dal patrimonio.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

I beni sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente statuto.

Art. 5 – Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione

- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Collegio dei Revisori.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto:

- a) dal Presidente, nella persona del Sindaco del Comune di Saronno o suo delegato;
- b) da n. 4 Consiglieri designati dal Sindaco del Comune di Saronno;
- c) da n. 6 Consiglieri nella persona dei Sindaci o loro delegati dei Comuni di Ceriano Laghetto, Cislago,

Cogliate, Misinto, Solaro, Uboldo.

Anche il Presidente è da computarsi tra i Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione del patrimonio ed al raggiungimento delle finalità della Fondazione nel modo che ritiene più confacente alla necessità, in rapporto alle possibilità economiche e finanziarie.

Il Presidente e i Consiglieri durano in carica fino a revoca a firma del Sindaco del Comune di nomina del Consigliere.

In caso di 3 assenze consecutive senza giustificazione il Consigliere decadrà automaticamente.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il Consigliere sarà sostituito senza indugio dal Sindaco del Comune che lo aveva nominato.

Gli amministratori hanno l'obbligo di astenersi dal voto per qualsiasi delibera per la quale possa sussistere anche solo il rischio di un conflitto di interessi.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto da inviare ai Consiglieri tramite PEC o mail ordinaria almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare. Il termine di giorni cinque può essere ridotto a tre in caso di provata urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta almeno 4 Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente.



Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre, in prima convocazione, la presenza di 8 Consiglieri. In seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, basterà la presenza di 5 componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti ed a votazione palese.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ove si tratti di nomine o, comunque, di deliberazioni relative a persone, le votazioni sono fatte a schede segrete.

In caso di urgenza, previa accettazione unanime dei componenti presenti, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno, purché siano presenti almeno 8 Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono normalmente essere tenute in presenza, ma possono essere tenute anche in modalità mista con collegamento

The image shows a circular official seal of the Fondazione on the right side of the page. The seal contains a star in the center and text around the perimeter, including 'FONDAZIONE' and 'COMUNE DI'. Overlaid on the seal and extending upwards is a large, stylized handwritten signature in black ink.A smaller handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page, below the official seal.

da remoto di alcuni Consiglieri.

Le riunioni in modalità solo telematica sono possibili solo con il consenso di tutti i Consiglieri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e di un gettone di presenza ai Consiglieri, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le spese sostenute dagli Amministratori per ragioni d'ufficio vengono rimborsate dalla Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale di un Segretario per la verbalizzazione delle sedute e delle deliberazioni assunte.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 – Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione compete:

- a) approvare il Bilancio di Esercizio entro il 30 aprile;
- b) deliberare su alienazioni o incrementi del patrimonio;
- c) deliberare gli indirizzi strategici dell'attività e dell'organizzazione utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- d) deliberare regolamenti e documentazioni utili alla vita amministrativa ed organizzativa dell'ente, tra cui la definizione delle rette applicate all'utenza, e la proporzionalità rispetto alle percentuali di investimento iniziale delle singole amministrazioni nel patrimonio costitutivo della Fondazione;
- e) nominare il Vice Presidente;
- f) nominare il Direttore Generale;
- g) deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Direttore Generale l'assunzione di determinate categorie di atti di propria competenza.

Il titolare della delega dovrà informare il Consiglio di Amministrazione delle decisioni assunte in virtù della delega conferita.

Art. 9 – Il Presidente.

Il Presidente è il Sindaco del Comune di Saronno o suo delegato.

Nella seduta di insediamento del Consiglio di Amministrazione viene eletto il Vice Presidente, scelto tra i membri del Consiglio stesso, con votazione segreta a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto.

Art. 10 – Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al funzionamento dei Servizi gestiti dalla Fondazione con obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella successiva adunanza, nell'ambito delle competenze del consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 11 – Collegio dei Revisori

È istituito, con la funzione di controllare la regolarità amministrativa e contabile, un Collegio di Revisori in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Comunale del Comune di Saronno (due revisori effettivi ed uno supplente) e dal Consiglio Comunale di Uboldo (un revisore effettivo ed uno supplente).

Il Collegio dei Revisori redige la relazione al Bilancio di Esercizio. Le relazioni e i verbali delle riunioni del Collegio sono riportati su apposito libro-verbali debitamente sottoscritti dai Revisori.

I Revisori durano in carica 3 esercizi, fino al termine del mese successivo all'approvazione del Bilancio d'Esercizio e possono essere confermati.


Art. 12 – Il Direttore Generale

Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni di consulenza tecnica.

Al Direttore Generale spetta:

- a) dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amministrazione;

b) assicurare l'ordinaria amministrazione dell'Ente;

c) il coordinamento della gestione operativa e la responsabilità del funzionamento dei Servizi della Fondazione;

d) predisporre gli schemi del Bilancio d'Esercizio;

e) ogni altro compito che non compete in modo specifico a organi della Fondazione, tra cui la sottoscrizione di contratti e documentazione amministrativa ordinaria e periodica verso ATS ed enti pubblici, e operare su conti correnti della Fondazione.

I limiti economici delle deleghe, così come gli obblighi di rendicontazione periodica e l'elenco di eventuali atti non delegabili sono tutti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – Modifiche statutarie.

Salvo l'inviolabilità assoluta dello scopo della Fondazione, il presente Statuto potrà essere modificato soltanto con delibera del Consiglio di Amministrazione in seduta alla quale partecipino tutti i membri e con votazione favorevole di un numero di consiglieri non inferiore a 8.

Art. 14 – Scioglimento.

In caso di scioglimento della Fondazione, su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ai Comuni Soci fondatori per fini di pubblica utilità o ad altro ente con finalità analoghe, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con modalità e contenuti determinati dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione che delibera lo scioglimento della Fondazione designa i liquidatori.

Art. 15 – Norme generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono richiamate le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

